CAMERA DEI DEPUTATI N. 3837-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORTE FRANCESCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(BODRATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria

Presentato il 31 dicembre 1982

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro nella seduta del 2 febbraio 1983.

Il relatore, de Cosmo, è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea in data 25 gennaio 1983.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Per i fabbricati dati in uso gratuito e destinati interamente allo svolgimento delle attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, i redditi imponibili come sopra determinati vengono assunti nella misura del cinquanta per cento.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. – Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, a stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 7, quarto comma, le parole « e agli articoli 25 e 28 » sono so-

stituite con le parole « e agli articoli 25, 25-*bis* e 28 »;

all'articolo 21, secondo comma, le parole « dell'articolo 25 » sono sostituite con le parole « degli articoli 25 e 25-*bis* »; dopo il primo periodo è inserito il seguente « Per le provvigioni di cui all'articolo 25-*bis* la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese. »;

dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 25-*bis*. – (*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*). — I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale; qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono diret-

tamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandati di agenzia si applicano le disposizioni indicate ai commi che precedono.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati i criteri, i termi-

ni e le modalità per la dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti »;

all'articolo 29, ultimo comma, le parole « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28 » sono sostituite con le parole « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma, e 28 ».

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, primo comma, n. 1), le parole « degli articoli 23, 24, 25 e 28 » sono sostituite con le parole « degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28 ».

Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano sulle provvigioni di competenza dal 1° gennaio 1983.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

all'articolo 4, nell'ultimo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionli ». La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

all'articolo 10, il numero 26 è sostituito dal seguente:

« 26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 »;

all'articolo 13, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 19, nel secondo comma, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto della attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti; ».

all'articolo 19-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto »;

l'articolo 31 è soppresso;

all'articolo 34, nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano la attività di allevamento della specie bovina, compreso il genere bufalo »;

all'articolo 35, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ri-

tengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita »;

all'articolo 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente ».

Per l'anno 1983, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la detrazione forfettaria è determinata nella misura del 13 per cento per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina nonché per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, e l'imposta si applica con l'aliquota del quindici per cento.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23

dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei seguenti articoli della prima parte della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;

articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;

articolo 8, lettera *c*): dal 2 al 3 per cento;

articolo 8, lettera *d*): dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato delle Regioni, delle Province e dei Comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

L'imposta proporzionale di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 della Tariffa, Allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è comprensiva di quella dovuta per accollo pattizio del mutuo garantito da ipoteca sull'immobile.

All'articolo 2 della tariffa, allegato *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, come modificato dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000 ».

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento. L'aumento non si applica ai finanziamenti a

medio termine garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento.

Le disposizioni dei commi primo e quinto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del secondo e del quarto comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del 50 per cento.

Qualora nel periodo 1-31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sia stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del primo comma del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa indicata al primo comma sono modificate come segue:

a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate alla tariffa prevista nel precedente punto *a*) del terzo comma.

È soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) sono triplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

A far data dal 1° gennaio 1983 è istituita un'imposta erariale di consumo sui prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto, nella misura del 16 per cento del valore franco fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione ed intermediazione e di ogni altra spesa inerente alla commercializzazione nel mercato nazionale, ovvero, per i prodotti importati, del valore in dogana franco frontiera nazionale.

L'imposta è dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle condizioni idonee alla loro utilizzazione da parte del consumatore finale, effettuate dal produttore ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I produttori nazionali debbono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante

i quantitativi dei prodotti ceduti, ai sensi del secondo coma, nel corso del trimestre solare precedente. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce e debbono esservi indicati, oltre ai dati identificativi del produttore, il numero dei prodotti assoggettati ad imposta, secondo le distinzioni della tabella, il relativo valore, determinato ai sensi del primo comma, le variazioni dell'imponibile e dell'imposta intervenute nel trimestre, nei casi di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e l'imposta complessivamente dovuta. Entro lo stesso termine l'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale e copia della relativa quietanza deve essere allegata alla predetta dichiarazione.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base di verifiche, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sorte in sede di accertamento dell'imposta dovuta dai produttori si applica la stessa procedura stabilita dal Titolo II, Capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; in deroga a detta procedura, nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'articolo 65 del citato testo unico, gli adempimenti demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal Capo di tale ufficio.

Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore ed è accertata e riscossa con le modalità proprie delle imposte e sovrimposte di consumo.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita.

L'imposta non è dovuta per i prodotti in esportazione. È inoltre ammessa la restituzione dell'imposta all'esportazione dei prodotti già tassati.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, detta le norme di attuazione degli articoli dal 13 al 16 del presente decreto; i medesimi decreti possono altresì contenere disposizioni dirette alla migliore individuazione dei prodotti soggetti ad imposta, anche al fine di adeguare le descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione delle tecniche produttive.

Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

L'azione per il recupero dell'imposta istituita ai sensi del precedente articolo 13, nonché delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi di mora previsti dal successivo articolo 15, è esperita secondo le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. Il diritto al suddetto recupero si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

All'articolo 15, nel terzo comma le parole secondo comma del precedente articolo 13 *sono sostituite dalle parole* terzo comma del precedente articolo 13;

dopo il terzo, sono aggiunti i seguenti commi:

Nei casi di omessa o tardiva dichiarazione si applica altresì la pena pecuniaria dall'intero al decuplo dell'imposta dovuta. La medesima pena si applica per i maggiori diritti dovuti nei casi di infedele dichiarazione. Per la definizione in via breve delle violazioni non costituenti reato si applica la disposizione di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica, oltre gli interessi di mora,

una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta, che è ridotta al cinque per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 15-*bis*. — È istituito il contrassegno di Stato per l'identificazione di taluni prodotti assoggettati all'imposta di cui al precedente articolo 13.

Le caratteristiche tipografiche dei contrassegni, le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per la custodia e per la consegna da parte degli uffici, nonché i termini e le modalità di applicazione ed uso sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle finanze, d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro.

I produttori e gli importatori che cedono prodotti soggetti all'imposta privi di contrassegni ovvero provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o con indicazioni diverse da quelle prescritte sono soggetti, salve le sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da due a dieci volte la imposta gravante sui detti prodotti; alla stessa pena sono soggetti tutti coloro che ricevono, nello esercizio di impresa commerciale avente ad oggetto la successiva rivendita, i prodotti irregolari ai sensi del presente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le facoltà di cui al penultimo comma del precedente articolo 15 sono estese, oltre che ai pubblici ufficiali ivi ndicati, anche ai funzionari delle dogane, muniti di speciale tessera di riconoscimento.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

L'imposta istituita con il precedente articolo 13 si applica anche ai prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto già venduti dai produttori o già importati, ai sensi del secondo e quinto comma dell'articolo 13, che al 1° gennaio 1983 si trovano giacenti presso esercenti la rivendita, al dettaglio o all'ingrosso, ovvero presso depositi, magazzini e simili

ove i prodotti stessi sono custoditi per conto dei suddetti esercenti. L'imposta si rende dovuta al momento della cessione dei suddetti prodotti da parte dell'esercente; non è dovuta per i prodotti che vengono esportati, rispediti all'estero o distrutti sotto vigilanza finanziaria.

I prodotti di cui al primo comma si presumono ceduti anteriormente ai prodotti della stessa marca e tipo acquistati dall'esercente successivamente al 1° gennaio 1983.

Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente è costituito dal sessanta per cento del medio valore imponibile IVA, per gli acquisti all'interno, e dal medio valore in dogana, per le importazioni effettuate direttamente dall'esercente, dei prodotti della stessa marca e tipo rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero da uno degli anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha facoltà di indicare nella dichiarazione da produrre ai sensi del seguente quarto comma. Per i prodotti acquistati od importati dall'esercente anteriormente al 1978, o al successivo anno indicato nella dichiarazione, nonché per i prodotti ceduti usati all'esercente da soggetti non obbligati all'emissione di fattura ed in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore imponibile è determinato con i criteri di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli obbligati ai sensi del precedente primo comma debbono presentare entro il 30 aprile 1983 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, con riferimento al trimestre solare gennaio-marzo 1983, una dichiarazione nella quale debbono essere indicati: *a*) i dati identificativi dell'esercente; *b*) il numero dei prodotti di cui al primo comma giacenti al 1° gennaio 1983, distinti secondo la tabella; *c*) il relativo valore imponibile, determinato ai sensi del precedente terzo comma; *d*) il numero dei prodotti per i quali è dovuta l'imposta, in quanto ceduti nel trimestre di riferimento, distinti secondo la tabella; *e*) il relativo valore imponibile; *f*)

l'imposta corrispondente; *g*) le diminuzioni delle giacenze dovute a motivi diversi dalle cessioni imponibili, ai sensi del precedente primo comma, ultima parte, con il riferimento ai documenti giustificativi; *h*) l'imposta complessivamente dovuta.

Entro il mese successivo a ciascun seguente trimestre solare i suddetti obbligati debbono presentare al medesimo ufficio una dichiarazione contenente le indicazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente comma.

Entro le stesse date di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma l'imposta dovuta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale e copia della quietanza, ovvero l'apposito tagliando del bollettino di conto corrente postale, dev'essere allegata alla dichiarazione cui si riferisce.

Nei casi di inosservanza si rendono applicabili le sanzioni previste dal precedente articolo 15. Si considera comunque dovuta l'imposta gravante sulle giacenze iniziali non dichiarate nonché sui prodotti giacenti non rinvenuti all'atto delle verifiche dell'Amministrazione finanziaria. Si considera omessa nella prima dichiarazione l'indicazione dei prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche qualora le relative cessioni o deduzioni giustificate dalle giacenze non risultino iscritte nella contabilità aziendale nei periodi in riferimento ai quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.

L'imposta di cui al precedente articolo 13 non si applica alle cessioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1983, né per le cessioni nei confronti di soggetti ai quali è consentita l'importazione in esenzione dai diritti doganali dei prodotti di cui alla tabella allegata al presente decreto, sulla base di trattati ed accordi internazionali.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 tutti i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri.

Al pagamento delle tasse suddette sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal Pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.

Alle tasse di cui al primo comma sono pure soggetti i ciclomotori, gli autoscafi non iscritti nei registri ed i motori fuori bordo applicati agli autoscafi, nonché i veicoli ed autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Al pagamento sono tenuti i rispettivi proprietari.

Per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuori bordo applicati agli autoscafi, indicati nel precedente comma, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Sulle tasse di cui al primo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 17-*bis*. – Per tutti i rimorchi e semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati

alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, la tassa di cui al precedente articolo 17 può essere corrisposta comulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente Intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e semirimorchi dalla tariffa *F* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni.

Qualora nel corso dell'anno di validità della convenzione intervengano variazioni in meno nel parco delle motrici non si procede ad alcun rimborso; per le variazioni in più è dovuta la tassa indicata nel precedente comma per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi che escono fuori del regime convenzionale, la tassa deve essere corrisposta, nella misura per essi stabilita, a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene il mutamento di regime.

Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse previste dal precedente articolo 17, anche relativamente alla tassa regionale, e dalla soprattassa per i veicoli con alimentazione a gasolio.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. La esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse di cui all'articolo 17 e della soprattassa per i veicoli alimentati a gasolio è

interrotto a decorrere dal periodo fisso, quadrimestrale o semestrale, immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al periodo fisso antecedente la rivendita.

Per tale interruzione, le imprese indicate nel precedente comma devono spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione finanziaria o, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 18, all'Ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nei primi dieci giorni successivi alla scadenza dei bimestri pari, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati nel bimestre per la rivendita. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, quelli fiscali, la categoria nonché il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi. L'inosservanza del termine su indicato comporta la perdita del beneficio fiscale.

Nell'elenco di cui al comma precedente devono inoltre essere indicati i veicoli venduti o radiati nel bimestre specificando, oltre ai dati relativi al veicolo o autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma e la perdita del beneficio fiscale si applicano nei confronti delle imprese consegnatarie, qualora il veicolo o autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento dei tributi sia posto in circolazione anteriormente alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa in prova.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità che saranno stabilite

con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 1.500.

Nello stesso decreto saranno specificati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui ai precedenti commi.

All'articolo 18, nel primo comma, le parole precedente articolo *sono sostituite dalle parole* precedente articolo 17;

nel terzo comma, dopo le parole: del veicolo, *sono aggiunte le parole*: o autoscafo.

All'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al comma precedente che deve essere richiesta entro trenta giorni dal riacquisto del possesso o disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a tre volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da atti rilasciati dai competenti pubblici uffici.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

All'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce; qualora il versamento sia effettuato oltre il prestabilito termine la soprattassa è pari all'importo di tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta.

Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo

fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce ».

Per la repressione delle violazioni alle norme sulle tasse di cui agli articoli 17 e 17-*bis* del presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita di possesso entro quindici giorni dal riacquisto del possesso stesso, si applica una sovrattassa pari a tre volte l'importo della tassa annuale dovuta.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse di cui agli articoli 17 e 17-*bis* e delle penalità si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello relativo al termine utile per l'assolvimento del tributo.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso del tributo indebitamente corrisposto.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 24 si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Per i veicoli e autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 la cancellazione dai pubblici registri è operata d'ufficio qualora per gli stessi veicoli e

autoscafi non venga corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine che sarà stabilito con lo stesso decreto indicato nel primo comma.

Nel caso che i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma siano comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Tutte le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto indicato nel primo comma hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 24-*bis*. – Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ».

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974.

ART. 24-*ter*. – All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società nonché dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro

reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

ART. 24-*quater*. — Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le parole « quattrocento ottanta milioni » sono sostituite con le parole « settecento ottanta milioni ».

Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecento ottanta milioni di lire, sempreché l'anno 1983 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

ART. 24-*quinquies*. — Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel primo comma, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VI, capo III, del testo unico indicato nel primo comma, le sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'Anagrafe Tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva ».

All'articolo 14, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole « e dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 », sono sostituite dalla seguenti parole: « dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari con le modalità indicate nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 ».

ART. 24-*sexies*. — L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, come modificato dall'articolo 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

« La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi previsti dall'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle finanze, negli altri casi ».

La Tabella annessa è sostituita dalla seguente:

1) Altoparlanti montati per l'alta fedeltà; amplificatori audio per l'alta fedeltà, semiprofessionali.

2) Apparecchi radioriceventi stereofonici; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione.

3) Obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini in cinematografia ed in televisione.

4) Binocoli e cannocchiali.

5) Apparecchi fotografici semiprofessionali.

6) Apparecchi cinematografici da presa e da proiezione, semiprofessionali.

7) Apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali.

8) Apparecchi di registrazione e/o di riproduzione del suono, stereofonici; apparecchi di registrazione e/o riproduzione delle immagini per la televisione, esclusi i professionali.

9) Supporti magnetici per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini per la televisione.

10) Lettori di suono per dischi, semiprofessionali.

11) Giochi per la produzione e/o la visualizzazione di immagini elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma e di processo, esclusi i prodotti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota massima.

ART. 2.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17.

Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 17 della stessa legge nonché le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni dei provvedimenti legislativi, concernenti la materia oggetto di ciascun testo unico, entrati in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione di esso.